



COMUNE DI PULSANO

Prov. di Taranto

*SETTORE SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE*

Tel. 099/5312249-236 Telefax 099/5312237

-ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448
-ASSEGNO DI MATERNITA' –ART. 66 LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448
- DPCM DEL 5 DICEMBRE 2013 N. 159 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AVVISA

- Che l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02 (rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, pubblicato sulla GURI del 20/02/2014 serie speciale n. 42).
- per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € **25.384,91** (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 –rif. Comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);
- l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € **35.256,84** (rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, pubblicato sulla GURI del 20/02/2014 serie speciale n. 42).
- L'assegno per il nucleo familiare numeroso per l'anno 2014 può essere richiesto al Comune di residenza entro la data del 31/01/2015;
- L'assegno di maternità può essere richiesto al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore nella famiglia adottante.
- La modulistica predisposta dall'ufficio competente è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, o ritirabile presso gli uffici Servizi Sociali del Comune, durante le ore di apertura al pubblico:
lunedì-mercoledì-giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30

martedì dalle ore 16,00 alle 17,30

- La documentazione da allegare per accedere alla prestazione di uno o di entrambi i benefici è la seguente:
 - Fotocopia documento di identità del richiedente
 - Attestazione ISEE relativa ai redditi 2013 (completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica firmata in originale dal dichiarante)
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di disoccupazione o la costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 (solo per assegno di maternità)
 - Attestazione rilasciata dall'Istituto Bancario o dall'ufficio postale da cui risultino le coordinate iban del c/c intestato all'avente diritto, anche se cointestatario ai fini dell'accredito del beneficio richiesto.

NUOVE DISPOSIZIONI

Si avvisano tutti gli interessati che l'8 febbraio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE.

Dette nuove regole sono state definite nel DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)-, e diverranno efficaci solo dopo la pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 gg. a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo ISEE e cioè entro l'8 maggio 2014. A partire da tale data ed entro 30 gg. gli enti erogatori avranno tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Ciò significa che:

-nel frattempo permangono in vigore le norme attuali dell'ISEE fissate con decreto legislativo 109/1998 e 130/2000;

-che a partire dal 07/06/2014 le DSU in corso di validità e presentate sulla base del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni (art. 14 c. 1 DPCM 159/2013).

Ragione per cui, per quanto attiene l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito domanda presentata antecedentemente alla data di cui al c. 1 dell'art. 14 del DPCM n. 159/2013, ovvero entro il 7 giugno 2014, il beneficio secondo i criteri finora applicati, è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, es. domanda presentata il 5 maggio 2014, il beneficio interesserà Gennaio/Giugno 2014.

Per il mantenimento del beneficio nel semestre successivo, l'interessato dovrà ripresentare la DSU secondo le nuove modalità di cui al nuovo decreto 159/2013.

In mancanza di ripresentazione della DSU il beneficio sarà automaticamente sospeso (art. 14 c. 3 DPCM 159/2014).

Relativamente all'assegno di maternità di cui all'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica la soglia di cui al comma 3 dell'art. 13 alle

domande pervenute successivamente alla data del 07/06/2014, anche se il figlio è nato prima della predetta data.

REVISIONE DELLE SOGLIE

Divenuto efficace il nuovo calcolo dell'ISEE, ovvero dal 07/06/2014, il beneficio per l'assegno ai nuclei familiari con tre figli minori è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di € 8.446,00, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (art. 13 c. 1 DPCM n. 159/2014).

L'assegno di maternità di base, di cui all'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di € 16.737,00 da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei pezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

CONTROLLI

Per i controlli fino all'efficacia delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 159/2013 seguiranno le disposizioni previste dagli artt. 71 e 72 del T.U sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/00. L'Ente effettuerà controlli per quanto attiene la veridicità delle dichiarazioni rese e ai sensi dell'art. 76 della medesima legge si seguiranno le disposizioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE RESE AI FINI DEL CALCOLO DELL'ATTESTAZIONE ISEE.

Si rende altresì noto che saranno effettuati controlli a tappeto delle dichiarazioni sostitutive uniche rese ai fini del calcolo dell'attestazione ISEE presentata e dei soli ammessi al beneficio.

Ai sensi dell'art. 8, comma secondo, della Legge 241/90 e s.m.i. si rende noto che:

- l'amministrazione competente è il Comune di Pulsano;
- l'oggetto del procedimento è il controllo del contenuto della dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini del calcolo dell'Attestazione ISEE riportante il reddito 2013 e presentata ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare o/e per maternità;
- l'Ufficio competente è l'Ufficio Servizi Sociali, il responsabile del procedimento istruttorio è la dipendente sig.ra Anna Rosati e in caso di inerzia, il Responsabile del Servizio nonché del procedimento è la dott.ssa Anna Rita D'Errico;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Servizi Sociali, durante il seguente orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30
martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
tel. 099-5312249 / 099-5312236
indirizzo e-mail: servsocpulsano@libero.it

PEC: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it

- il procedimento si intenderà concluso entro 30 giorni dall'acquisizione della istanza completa della documentazione richiesta.

- I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in allegato all'istanza del beneficio richiesto, saranno effettuati non appena risulteranno aggiornati i dati reddituali della Banca Dati di competenza e consultabili da questo Ente, nonché saranno conclusi entro 60 gg. dall'accesso al dato aggiornato con eventuale conseguente adozione di un ulteriore provvedimento:

di rettifica del beneficio concesso nel caso in cui non si dovessero riscontrare valori superiori ai limiti di legge previsti in materia;

di revoca nel caso in cui il requisito economico accertato non avesse consentito l'accesso al beneficio economico in parola.

- Il provvedimento di rettifica o di revoca sarà trasmesso all'INPS per le competenti azioni di recupero di somme indebitamente riscosse, fermo restando la denuncia all'autorità di competenza della dichiarazione mendace.

Il presente avviso pubblico sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 3 art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per tutti i beneficiari delle prestazioni in parola.

Oggetto dei controlli:

- dati anagrafici
- dati e notizie personali
- dati economici, finanziari e patrimoniali

PROCEDIMENTO DEI CONTROLLI

L'ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dagli istanti, il Comune, qualora dovessero emergere da un primo controllo abusi o false dichiarazioni, attiverà coordinamenti operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli di competenza.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti nella istanza di parte e quelli ad essa allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del Comune di Pulsano, in applicazione della D. Lgs. N. 196/2003 (Tutela della privacy).

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pulsano e sul sito istituzionale dove è disponibile anche la modulistica per la presentazione dell'istanza.

OPPOSIZIONE

E' consentita l'opposizione entro 30 giorni dall'affissione del presente bando pubblico.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Rita D'ERRICO

AL SINDACO DEL COMUNE DI PULSANO

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

Residente in Pulsano alla via.....n.....

Tel.....

CHIEDE

Per l'anno 2014

La corresponsione dell'assegno mensile per nucleo familiare ai sensi all'art. 65 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

Assegno di maternità per il minore.....
nato a il....., ai sensi dell'art. 66 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

DICHIARA

Di essere consapevole che in data 08/02/2014 sono entrate in vigore le nuove regole di definizione dell'ISEE, DPCM 159/2013, pertanto mi riservo di ripresentare la domanda nel II semestre 2014 secondo la nuova modulistica in vigore per l'ottenimento della II tranche dell'assegno per nucleo familiare numeroso.

Di aver preso visione del relativo Avviso pubblico del 31/03/2014.

Si allega:

- Fotocopia documento di identità.
- Attestazione ISEE relativa ai redditi 2013 (completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica firmata in originale dal dichiarante)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di disoccupazione o la costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 (solo per assegno di maternità)
- Attestazione rilasciata dall'Istituto Bancario o dall'ufficio postale da cui risultino le coordinate iban del c/c intestato all'avente diritto anche se cointestataria ai fini dell'accredito del beneficio richiesto

-Indicare la casella di posta elettronica alla quale trasmettere ogni eventuale comunicazione inerente la presente pratica:

.....

Data _____

firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a(.....) il.....

residente in (.....)

via n. ...

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

DI ESSERE/NON ESSERE DISOCCUPATA DAL

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data _____

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.